

Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 21

Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà

(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-12-24;21

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione promuove iniziative per la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio aziendale attraverso forme di solidarietà tra i lavoratori, favorisce accordi sindacali tra i lavoratori e le imprese per evitare l'interruzione o la sospensione dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, anche in relazione alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e la competitività dell'impresa.
2. La Regione sostiene e promuove l'adesione ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e agli accordi collettivi aziendali di solidarietà di cui all'articolo 31 del d.lgs. 148/2015 finanziati dai fondi del Titolo II del medesimo decreto legislativo, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all'ampliamento del livello occupazionale. Tale finalità è perseguita attraverso le misure di politica attiva e di innovazione del mercato del lavoro di cui alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).**(1)**
- 2 bis.** Il coinvolgimento dei lavoratori alle misure di cui al comma 2 costituisce attivazione di una politica attiva del lavoro di cui alla l.r. 22/2006.**(2)**
3. La Regione per le finalità di cui al comma 1, sentiti i soggetti interessati, verifica la possibilità di ricorrere a forme di cofinanziamento e definisce con le parti sociali, nell'ambito degli accordi regionali sugli ammortizzatori sociali, ulteriori soluzioni con specifiche risorse aggiuntive, destinate a favorire l'estensione dei contratti di solidarietà, anche avvalendosi del cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

Art. 2

(Strumenti e modalità di intervento)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per evitare interruzioni o sospensioni dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, la competitività e l'efficienza aziendale, la Regione sostiene: **(3)**
 - a) le imprese mediante interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà o per l'innovazione del mercato del lavoro di cui all'articolo 17 quinquies della l.r. 22/2006;**(4)**
 - b) i lavoratori mediante servizi e indennità di partecipazione alla politica attiva del lavoro, ai sensi della l.r. 22/2006, per la riqualificazione professionale.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, attiva, oltre agli stanziamenti di cui all'articolo 6, ulteriori strumenti e misure a favore dello sviluppo dell'occupazione e al supporto di progetti presentati da parti sociali e istituzioni, nell'ambito delle risorse nazionali o comunitarie disponibili per tali finalità.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove il coinvolgimento degli enti locali, del sistema camerale, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei loro enti bilaterali per la

formazione continua e il sostegno al reddito.

4. In presenza di crisi aziendali e per l'attuazione delle politiche attive regionali, la Giunta regionale sostiene, nell'ambito delle risorse nazionali o comunitarie disponibili per tali finalità, iniziative promosse da reti territoriali costituite dai soggetti di cui al comma 1.(5)

Art. 3

(Destinatari)

1. Sono destinatari del sostegno in cui all'articolo 1, comma 2, anche se destinatari di altre misure di sostegno previste dalla normativa statale:(6)

- a) le imprese che aderiscono agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c) e dell'articolo 31 del d.lgs. 148/2015;(7)
- b) i lavoratori ai quali si applicano gli accordi di cui alla lettera a).

Art. 4

(Erogazione del sostegno)

1. Il sostegno regionale è concesso per un periodo massimo di dodici mesi e, in ogni caso, per la singola impresa non può superare la somma di 200.000,00 euro annui, fatti salvi i vincoli derivanti dalla legislazione vigente in materia di incentivi alle imprese e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.(8)

2. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e tenuto conto del sistema delle imprese lombarde, con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendali, sono definite:(9)

- a) la ripartizione delle risorse per ciascun strumento di solidarietà di cui all'articolo 2;
- b) la ripartizione delle risorse per le misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese, comprese le relative intensità di aiuto;
- c) (10)

2 bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 2 si provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).(11)

3. (12)

Art. 5(13)

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per sostenere i livelli occupazionali e le competenze professionali delle imprese lombarde, sia incentivando la stipula di contratti di solidarietà sia applicando misure regionali ulteriori.

2. A questo fine, la Giunta regionale trasmette una relazione annuale al Consiglio che, per ciascun territorio provinciale, documenta e descrive:

- a) l'andamento dei contratti di solidarietà stipulati distinti per tipologia, il numero di quelli ammessi al contributo regionale, la durata e la riduzione oraria che prevedono, le risorse regionali erogate per tipo di contratto e azienda, i posti di lavoro salvaguardati o incrementati;
- b) gli accordi sindacali e gli strumenti regionali attivati secondo quanto previsto all'articolo 2, indicandone modalità applicative e risorse dedicate;

- c) il contributo di enti esterni alla Regione in termini di cofinanziamento; le azioni di partenariato intraprese ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4;
- d) i beneficiari raggiunti dalle misure regionali, distinguendo i lavoratori per genere, età e professione e le imprese per settore produttivo e forma giuridica;
- e) le modalità adottate per pubblicizzare gli interventi regionali e facilitare l'accesso ai contributi, la tempistica di erogazione degli aiuti, le criticità riscontrate nel processo attuativo e quelle segnalate dalle parti sociali interessate dalle misure regionali.

3. La Giunta regionale, al fine di predisporre la relazione conclusiva da sottoporre al Consiglio, si avvale del coinvolgimento della Commissione per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 8 della l. r. 22/2006. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.



Art. 5 bis

(Contributi di solidarietà)(14)

- 1.** La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, a concludere i procedimenti amministrativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga relativi alle annualità 2014-2015-2016, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019', compresi quelli per i quali, allo scadere del termine indicato nella deliberazione di cui al comma 2, non sia stata presentata da parte delle aziende all'INPS la specifica rendicontazione, e a far cessare gli effetti finanziari dei relativi decreti dirigenziali di autorizzazione, fatte salve le situazioni pendenti o di contenzioso.
- 2.** La deliberazione adottata in attuazione di quanto previsto al comma 1 contiene l'indicazione di un termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione entro il quale le aziende possono completare la presentazione all'INPS della rendicontazione.
- 3.** Per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga non erogati dall'INPS a fronte di rendicontazione presentata dopo la conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, e comunque entro i termini di prescrizione, le aziende interessate possono inviare alla Regione una specifica richiesta per consentire ai lavoratori destinatari dei suddetti trattamenti di beneficiare del contributo di solidarietà.
- 4.** I contributi di cui al comma 3 sono concessi secondo modalità definite dalla Giunta regionale sulla base di una convenzione stipulata con l'INPS e nei limiti dell'importo fissato dal decreto regionale di autorizzazione di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi per i quali i dipendenti non hanno percepito il trattamento.
- 5.** Alle spese derivanti dai contributi di cui al comma 3 si fa fronte, ai sensi dell'articolo 44, comma 6 bis, del d.lgs. 148/2015, mediante accantonamento di quota parte dei residui determinati dall'INPS sulla base delle risorse erogate a seguito della specifica rendicontazione delle aziende.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi destinati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) per il 2014 è autorizzata la spesa massima di 2.000.000,00 euro cui si provvede con le risorse stanziare alla Missione 15 'Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale' - Programma 03 'Sostegno all'occupazione' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.
 2. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sentita la commissione competente, la Giunta determina la parte di risorse da destinare.
 3. A decorrere dal 2015, le spese derivanti dalla presente legge, nel limite massimo di cui al comma 1, sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito delle disponibilità delle risorse a bilancio.
- 3 bis. (15)**
- 3 ter. (15)**

NOTE:

1. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 18, lett. a) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22.
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 18, lett. b) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22.
3. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 18, lett. c) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22.
4. La lettera è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
5. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 10, comma 4, lett. c), numero 1) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
6. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 18, lett. d) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22.
7. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
8. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. d) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
9. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 18, lett. e) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22.
10. La lettera è stata abrogata dall'art. 10, comma 4, lett. c), numero 2) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
11. Il comma è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. f) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
12. Il comma è stato abrogato dall'art. 10, comma 18, lett. f) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22.
13. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. q) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
14. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
15. Il comma è stato abrogato dall'art. 10, comma 4, lett. c), numero 3) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.

Lombardia